Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 19 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1616.
Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto universitario orientale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio istituto universitario orientale di Napoli, approvato con il R. decreto 29 aprile 1937-XV, n. 792, e modificato con i Regi decreti 30 marzo 1939-XVII, n. 1001, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1922;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme, contenute nello statuto del Regio istituto universitario orientale di Napoli, approvate con i Regi decreti 29 aprile 1937-XV, n. 792, e 26 ottobre 1940, n. 1922, sono sostituite con quelle inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 24. — MANCINI

Statuto del Regio istituto universitario orientale di Napoli

CAPO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

Nel Regio istituto universitario orientale si impartiscono i seguenti insegnamenti:

1. Albanese.
2. Amarico.
3. Arabo e dialetti arabi.
4. Armeno.
5. Lingue baltiche.
6. Bengali.
7. Berbero.
8. Bulgaro.
9. Lingue caucasiche.
10. Ceco e slovacco.
11. Cinese.
12. Francese.
13. Ge'ez.
14. Giapponese.
15. Greco moderno.
16. Hindustani Urdu.
17. Inglese.
18. Iranico.
19. Italiano.
20. Latino.
21. Polacco.
22. Portoghese.
23. Pushtu.
24. Rumeno.

25. Russo.
26. Serbo-croato.
27. Sloveno.
28. Somalo e galla.
29. Spagnuolo.
30. Tedesco.
31. Tigrino e tigrè.
32. Turco.
33. Ucraino.
34. Ungherese.
35. Filologia camito-semitica.
36. Filologia germanica.
37. Filologia romanza.
38. Filologia slava.
39. Glottologia generale.
40. Geografia politica ed economica.
41. Etnografia.
42. Antropologia delle razze umane.
43. Storia moderna.
44. Storia e dottrina del Fascismo.
45. Storia e politica coloniale.
46. Storia dei trattati e diritto internazionale.
47. Storia bizantina e dell'oriente europeo.
48. Storia dell'Asia.
49. Storia dell'Africa.
50. Storia e diritto delle missioni.
51. Storia ed istituzioni musulmane.
52. Storia ed istituzioni abissine.
53. Religione filosofia ed istituzioni dell'Estremo Oriente.
54. Economia politica corporativa.
55. Contabilità di Stato e diritto finanziario.
56. Istituzioni di diritto privato.
57. Istituzioni di diritto pubblico.
58. Diritto civile.
59. Diritto amministrativo.
60. Diritto coloniale.
61. Diritto corporativo.
62. Diritto penale e processuale penale.
63. Patologia tropicale, igiene coloniale e medicina indigena.

Art. 2.

Nei corsi per le lauree in lingue gli insegnamenti linguistici comprendono l'insegnamento delle rispettive letterature; gli insegnamenti geografici, etnografici e storici hanno speciale riguardo ai paesi ed ai popoli al cui idioma la lingua si riferisce, nonchè alle loro istituzioni ed alla loro civiltà; l'insegnamento del diritto amministrativo ha speciale riguardo alla organizzazione dello Stato italiano, al rapporto di pubblico impiego ed alla legislazione scolastica.

Ove se ne manifesti la necessità, su proposta del Consiglio di facoltà, possono eccezionalmente essere tenuti gruppi di conferenze a titolo integrativo degli insegnamenti impartiti. La materia svolta in questi gruppi di conferenze fa parte del programma di esame dell'insegnamento cui si riferisce.

Ogni insegnamento deve essere impartito in un numero di ore adeguato alle sue esigenze; tuttavia esso non può essere inferiore alle sei ore settimanali per gli insegnamenti linguistici, ed alle tre ore settimanali per gli altri.

Art. 3.

Su proposta del Consiglio di facoltà e con l'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale possono essere tenuti corsi diretti a fini speciali, al termine dei quali vengono rilasciati attestati di frequenza o, se comportano prove di esame, attestati di profitto.

Art. 4.

Per rispondere ai fini assegnatigli il Regio istituto universitario orientale conferisce le seguenti lauree:

laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali;
laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee;
laurea in lingua, letteratura ed istituzioni italiane per orientali;
laurea in scienze coloniali.

Art. 5.

Le prime due lauree comprendono gruppi e sezioni:

A) *per la laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali*:

a) gruppo Estremo Oriente:
1) sezione: cinese;
2) sezione: giapponese;

b) gruppo Oriente Musulmano:
1) sezione: arabo;
2) sezione: iranico;
3) sezione: turco;

c) gruppo Africa:
1) sezione: Africa mediterranea;
2) sezione: Africa orientale;

B) *per la laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee*:

a) gruppo dell'Europa occidentale:
1) sezione: francese;
2) sezione: inglese;
3) sezione: spagnuolo;
4) sezione: tedesco;

b) gruppo dell'Europa orientale:
1) sezione slava (bulgaro, polacco, russo, serbo-croato, sloveno);
2) sezione balcanico-danubiana (greco moderno, rumeno, ungherese);
3) sezione albanese.

Art. 6.

Gli insegnamenti per le singole lauree ed i relativi gruppi e sezioni sono i seguenti:

A) *laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali*:

a) Gruppo Estremo Oriente:

1ª *Sezione*: *Cinese* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Cinese (quadriennale).
2. Giapponese (triennale).
3. Russo (triennale).
4. Francese o inglese o tedesco (triennale).
5. Glottologia generale.
6. Geografia politica ed economica.
7. Etnografia (biennale).
8. Religioni, filosofia ed istituzioni dell'Estremo Oriente.

9. Storia dell'Asia (biennale).
10. Storia e diritto delle missioni.
11. Storia dei trattati e diritto internazionale.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia moderna.
3. Storia e politica coloniale.
4. Storia e dottrina del Fascismo.
5. Istituzioni di diritto pubblico.
6. Diritto amministrativo.

2ª *Sezione*: *Giapponese* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Giapponese (quadriennale).
2. Cinese (triennale).
3. Russo (biennale).
4. Francese o inglese o tedesco (triennale).
5. Glottologia generale.
6. Geografia politica ed economica.
7. Etnografia (biennale).
8. Storia dell'Asia (biennale).
9. Religioni, filosofia e istituzioni dell'Estremo Oriente.
10. Storia e diritto delle missioni.
11. Storia dei trattati e diritto internazionale.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia moderna.
3. Storia e politica coloniale.
4. Storia e dottrina del Fascismo.
5. Istituzioni di diritto pubblico.
6. Diritto amministrativo.

L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

Gli esami di etnografia, di storia dell'Asia, del 1° e del 2° anno di cinese e di giapponese debbono precedere quello di religioni, filosofia ed istituzioni dell'Estremo Oriente.

L'esame di religioni, filosofia ed istituzioni dell'Estremo Oriente deve precedere quello di storia e diritto delle missioni.

L'esame di religioni, filosofia ed istituzioni dell'Estremo Oriente e gli esami del 1° e del 2° anno della lingua eureopea debbono precedere quello di storia dei trattati e diritto internazionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in uno almeno da lui scelto fra i complementari.

b) Gruppo Oriente Musulmano:

1ª *Sezione*: *Arabo* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Arabo letterario e dialetti arabi (quadriennale).
2. Berbero o iranico o turco (biennale).
3. Filologia camito-semitica (biennale).
4. Francese o inglese o tedesco (biennale).
5. Glottologia generale.
6. Geografia politica ed economica.
7. Etnografia (biennale).
8. Storia dell'Asia (biennale).
9. Storia dell'Africa (biennale).
10. Storia ed istituzioni musulmane (biennale).
11. Storia dei trattati e diritto internazionale.

b) *Complementari*:

1. Urdu (biennale).
2. Antropologia delle razze umane.
3. Storia moderna.
4. Storia e politica coloniale.
5. Storia e dottrina del Fascismo.
6. Istituzioni di diritto pubblico.
7. Diritto amministrativo.

2ª *Sezione*: *Iranico* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Iranico (quadriennale).
2. Russo (triennale).
3. Arabo o turco (biennale).
4. Francese o inglese o tedesco (biennale).
5. Glottologia generale.
6. Geografia politica ed economica.
7. Etnografia (biennale).
8. Storia dell'Asia (biennale).
9. Storia ed istituzioni musulmane (biennale).
10. Storia dei trattati e diritto internazionale (biennale).

b) *Complementari*:

1. Pushtu (biennale).
2. Hindustani Urdu (biennale).
3. Bengali (biennale).
4. Antropologia delle razze umane.
5. Storia moderna.
6. Storia e politica coloniale.
7. Storia e dottrina del Fascismo.
8. Istituzioni di diritto pubblico.
9. Diritto amministrativo.

3ª *Sezione*: *Turco* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Turco (quadriennale).
2. Arabo (biennale).
3. Iranico (biennale).
4. Francese o inglese o tedesco o russo (biennale).
5. Glottologia generale.
6. Geografia politica ed economica.
7. Etnografia politica ed economica.
8. Storia dell'Asia (biennale).
9. Storia ed istituzioni musulmane (biennale).
10. Storia dei trattati e diritto internazionale.

b) *Complementari*:

1. Armeno (biennale).
2. Lingue caucasiche (biennale).
3. Urdu (biennale).
4. Antropologia delle razze umane.
5. Storia moderna.
6. Storia e politica coloniale.
7. Storia e dottrina del Fascismo.
8. Istituzioni di diritto pubblico.
9. Diritto amministrativo.

L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

Gli esami di etnografia, di storia dell'Asia, di storia dell'Africa, del 1° e del 2° anno delle due lingue non europee debbono precedere quello di storia ed istituzioni musulmane.

Gli esami di geografia, di storia dell'Asia, di storia dell'Africa, del 1° e del 2° anno della lingua europea debbono precedere quello di storia dei trattati e diritto internazionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in uno almeno da lui scelto fra i complementari.

c) Gruppo Africano:

1ª *Sezione*: *Africa Mediterranea.*

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Arabo letterario e dialetti arabi (quadriennale).
2. Berbero (quadriennale).
3. Filologia camito-semitica.
4. Glottologia generale.
5. Francese o inglese o tedesco (biennale).
6. Geografia politica ed economica.
7. Etnografia (biennale).
8. Storia dell'Africa (biennale).
9. Storia ed istituzioni musulmane (biennale).
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e diritto internazionale.
12. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia moderna.
3. Storia e dottrina del Fascismo.
4. Istituzioni di diritto pubblico.

2ª *Sezione*: *Africa Orientale.*

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Amarico o galla o somalo (quadriennale).
2. Amarico o galla o somalo o tigrino (triennale).
3. Arabo o ge'ez o galla o somalo (biennale).
4. Filologia camito-semitica.
5. Francese o inglese o tedesco (biennale).
6. Glottologia generale.
7. Geografia politica ed economica.
8. Etnografia (biennale).
9. Storia dell'Africa (biennale).
10. Storia ed istituzioni musulmane.
11. Storia ed istituzioni abissine.
12. Storia e politica coloniale.
13. Storia dei trattati e diritto internazionale.
14. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia moderna.
3. Storia e dottrina del Fascismo.
4. Istituzioni di diritto pubblico.

L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

Gli esami di etnografia, di storia dell'Africa, del 1° e del 2° anno delle lingue non europee debbono precedere quelli di storia ed istituzioni musulmane e di storia ed istituzioni abissine.

Gli esami di geografia, di storia dell'Africa, di storia e politica coloniale, del 1° e del 2° anno della lingua europea debbono precedere quello di storia dei trattati e diritto internazionale.

Gli esami del 1° e del 2° anno delle lingue non europee debbono precedere quello di filologia camito-semitica.

L'insegnamento di berbero ha anche riguardo alle antichità libiche.

Lo studente deve scegliere uno degli insegnamenti di amarico o galla o somalo o tigrino da seguire come triennale, diverso da quello scelto e seguito come quadriennale. L'amarico è però obbligatorio. In conseguenza ove non sia stato scelto come quadriennale, esso dev'essere scelto come triennale.

Lo studente deve scegliere uno degli insegnamenti di arabo o ge'ez o galla o somalo da seguire come biennale diverso da quelli scelti e seguiti come quadriennale e triennale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in uno almeno da lui scelto fra i complementari.

B) *Laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee*:

a) Gruppo Europa occidentale:

1ª *Sezione*: *Francese* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali.*

1. Francese (quadriennale).
2. Inglese o spagnuolo o tedesco (biennale).
3. Filologia romanza (biennale).
4. Italiano (triennale).
5. Latino (biennale).
6. Glottologia generale.
7. Geografia politica ed economica.
8. Etnografia.
9. Storia moderna (biennale).
10. Storia e politica coloniale.
11. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia dei trattati e diritto internazionale.
3. Storia e dottrina del Fascismo.
4. Diritto corporativo

2ª *Sezione*: *Inglese* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Inglese (quadriennale).
2. Francese o spagnuolo o tedesco (biennale).
3. Filologia germanica (biennale).
4. Italiano (triennale).
5. Latino (biennale).
6. Glottologia generale.
7. Geografia politica ed economica.
8. Etnografia.
9. Storia moderna (biennale).
10. Storia e politica coloniale.
11. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia dei trattati e diritto internazionale.

3. Storia e dottrina del Fascismo.
4. Diritto corporativo.

3ª *Sezione*: *Spagnuolo* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Spagnuolo (quadriennale).
2. Francese o inglese o tedesco (biennale).
3. Filologia romanza (biennale).
4. Italiano (triennale).
5. Latino (biennale).
6. Glottologia generale.
7. Geografia politica ed economica.
8. Etnografia.
9. Storia moderna (biennale).
10. Storia e politica coloniale.
11. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Portoghese (biennale).
2. Antropologia delle razze umane.
3. Storia dei trattati e diritto internazionale.
4. Storia e dottrina del Fascismo.
5. Diritto corporativo.

4ª *Sezione*: *Tedesco* (quadriennale).

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Tedesco (quadriennale).
2. Francese o spagnuolo o inglese (biennale).
3. Filologia germanica (biennale).
4. Italiano (triennale).
5. Latino (biennale).
6. Glottologia generale.
7. Geografia politica ed economica.
8. Etnografia.
9. Storia moderna (biennale).
10. Storia e politica coloniale.
11. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia dei trattati e diritto internazionale.
3. Storia e dottrina del Fascismo.
4. Diritto corporativo.

L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

L'esame di geografia deve precedere quello di storia moderna.

Gli esami di etnografia e di storia moderna debbono precedere quello di storia e politica coloniale.

Gli esami del 1° e del 2° anno di tutte le lingue debbono precedere per la prima e la terza sezione quello di filologia romanza e per la seconda e la quarta sezione quello di filologia germanica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in uno almeno da lui scelto fra i complementari.

b) Gruppo Europa Orientale:

1ª *Sezione*: *Slava*.

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Bulgaro o polacco o russo o serbo-croato o sloveno (quadriennale).
2. Bulgaro o polacco o russo o serbo-croato o sloveno (triennale).
3. Francese o inglese o tedesco (biennale).
4. Filologia slava (biennale).
5. Italiano (triennale).
6. Glottologia generale.
7. Geografia politica ed economica.
8. Etnografia.
9. Storia moderna (biennale).
10. Storia dei trattati e diritto internazionale.
11. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Ucraino (biennale).
2. Ceco e slovacco (biennale).
3. Lingue baltiche (biennale).
4. Lingue caucasiche (biennale).
5. Antropologia delle razze umane.
6. Storia e politica coloniale.
7. Storia e dottrina del Fascismo.
8. Istituzioni di diritto pubblico.
9. Diritto corporativo.

2ª *Sezione*: *Balcanico-Danubiana*.

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Greco moderno o rumeno o ungherese (quadriennale).
2. Albanese o bulgaro o greco moderno o polacco o rumeno o russo o serbo-croato o sloveno o ungherese (triennale).
3. Filologia romanza o francese o inglese o tedesco (biennale).
4. Filologia slava (biennale).
5. Italiano (triennale).
6. Glottologia generale.
7. Geografia politica ed economica.
8. Etnografia.
9. Storia moderna (biennale).
10. Storia bizantina e dell'Oriente europeo.
11. Storia dei trattati e diritto internazionale.
12. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia e politica coloniale.
3. Storia e dottrina del Fascismo.
4. Istituzioni di diritto pubblico.
5. Diritto corporativo.

3ª *Sezione*: *Albanese*.

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Albanese (quadriennale).
2. Bulgaro o serbo-croato o sloveno o greco moderno o rumeno o turco (biennale).
3. Francese o inglese o tedesco (biennale).
4. Italiano (triennale).
5. Glottologia generale.
6. Geografia politica ed economica.
7. Etnografia.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia bizantina e dell'Oriente europeo.
10. Storia ed istituzioni musulmane.
11. Storia dei trattati e diritto internazionale.

12. Storia e dottrina del Fascismo.
13. Diritto amministrativo.

b) *Complementari*:

1. Antropologia delle razze umane.
2. Storia e politica coloniale.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto corporativo.

L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

L'esame di geografia deve precedere quello di storia moderna.

Gli esami di storia moderna, del 1° e del 2° anno della lingua europea occidentale o della filologia romanza debbono precedere quello di storia dei trattati e diritto internazionale.

Gli esami del 1° e del 2° anno delle due lingue dell'Europa orientale debbono precedere quello di filologia slava.

Gli esami di storia moderna e quelli del 1° e 2° anno delle lingue europee orientali debbono precedere quello di storia bizantina e dell'oriente europeo.

Gli esami di etnografia e di geografia debbono precedere quello di storia ed istituzioni musulmane.

Lo studente deve scegliere e seguire come triennale una delle lingue indicate come fondamentali al numero due delle sezioni slava e balcanico-danubiana diversa da quella scelta e seguita come quadriennale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

C) *Laurea in lingua, letteratura ed istituzioni italiane per orientali* (triennale):

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Italiano (triennale).
2. Francese o spagnuolo o tedesco (biennale).
3. Filologia romanza.
4. Geografia politica ed economica.
5. Etnografia.
6. Storia moderna (biennale).
7. Storia e dottrina del Fascismo.
8. Storia e politica coloniale.
9. Istituzioni di diritto pubblico.
10. Diritto amministrativo.
11. Diritto corporativo.

b) *Complementari*:

1. Latino.
2. Glottologia generale.
3. Storia dei trattati e diritto internazionale.
4. Economia politica corporativa.
5. Istituzioni di diritto privato.
6. Diritto penale e processuale penale.

L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

L'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto amministrativo e di diritto corporativo.

L'esame di storia moderna deve precedere quello di storia e dottrina del Fascismo.

L'insegnamento di italiano comprende anche quello della letteratura.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

D) *Laurea in scienze coloniali*:

Insegnamenti.

a) *Fondamentali*:

1. Geografia politica ed economica (biennale).
2. Etnografia (biennale).
3. Antropologia delle razze umane.
4. Storia dell'Africa.
5. Storia ed istituzioni musulmane.
6. Storia ed istituzioni abissine.
7. Storia e politica coloniale (biennale).
8. Storia e diritto delle missioni.
9. Storia dei trattati e diritto internazionale.
10. Economia politica corporativa.
11. Istituzioni di diritto privato (biennale).
12. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
13. Diritto civile (biennale).
14. Diritto amministrativo (biennale).
15. Diritto coloniale (biennale).
16. Patologia tropicale, igiene coloniale e medicina indigena.
17. Arabo o amarico (triennale).
18. Francese o inglese o tedesco o spagnuolo (biennale).

b) *Complementari*:

1. Storia moderna.
2. Storia e dottrina del Fascismo.
3. Contabilità di Stato e diritto finanziario.
4. Diritto corporativo.
5. Diritto penale e processuale penale.
6. Un'altra lingua dell'Africa (annuale o biennale).
7. Un'altra lingua dell'Europa occidentale (annuale o biennale).

L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

Gli esami di istituzioni di diritto pubblico, di istituzioni di diritto privato, di geografia e di etnografia, debbono precedere quello di diritto coloniale.

Gli esami di istituzioni di diritto pubblico, di storia e politica coloniale, del 1° e del 2° anno della lingua europea, debbono precedere quello di storia dei trattati e diritto internazionale.

Gli esami del 1° e del 2° anno della lingua africana debbono precedere quello di storia ed istituzioni abissine.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari. Ove lo studente scelga come complementare una lingua e la segua come biennale, con obbligo degli esami dei due corsi, non deve scegliere la seconda materia complementare.

Art. 7.

Col manifesto degli studi sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea, prescrivendosi anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegl'insegnamenti per i quali esse siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 8.

La Facoltà può consentire che gli allievi si iscrivano anche ad uno o a due altri insegnamenti non stabiliti per le singole lauree, purchè previsti dal presente statuto. Gli studenti di lingue occidentali che abbiano scelto uno o due insegnamenti relativi al mondo ed alla cultura orientale possono altresì chiedere al Consiglio di facoltà la sostituzione della seconda lingua occidentale con una lingua orientale per egual numero di anni. In tal caso però gli insegnamenti relativi al mondo ed alla cultura orientale scelti dallo studente importano anche essi obbligo di esame.

CAPO II.

Studenti ed esami.

Art. 9.

Possono iscriversi al Regio istituto universitario orientale per le lauree in lingue, letterature ed istituzioni orientali, in lingue, letterature ed istituzioni europee, ed in scienze coloniali, coloro che siano in possesso del diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o di abilitazione magistrale, e coloro che siano in possesso di titoli conseguiti all'estero, presso scuole italiane riconosciute o presso istituti di istruzione ufficiale nello Stato straniero, i quali, per legge, o su parere del Consiglio di facoltà, siano considerati equipollenti ai titoli italiani di ammissione suddetta.

Le iscrizioni dei candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero è subordinata alla conoscenza della lingua italiana.

Per l'iscrizione degli studenti orientali che desiderino conseguire la laurea in lingua, letteratura ed istituzioni italiane per orientali, il Consiglio di facoltà valuta per ogni singolo caso i titoli di ammissione; tenendo rigoroso conto degli speciali ordinamenti scolastici nei paesi d'origine al fine di osservare, nei limiti del possibile, il criterio dell'equipollenza dei titoli di ammissione.

Art. 10.

L'iscrizione all'Istituto è subordinata a tutte le forme e ai termini di legge e regolamenti e dev'essere richiesta al direttore dell'Istituto universitario orientale che vi provvede, sentito, ove del caso, il Consiglio di facoltà.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il Consiglio di facoltà, tenuto conto delle possibilità didattiche dell'Istituto, stabilisce il numero massimo delle iscrizioni al primo anno di ciascun corso di laurea. A ciascuno dei titoli di ammissione il Consiglio di facoltà, tenendo conto della specifica preparazione da essi attestata, assegna un determinato numero di iscrizioni in modo da non superare complessivamente il predetto numero massimo.

L'iscrizione dei candidati viene fatta previa compilazione, da parte del Consiglio di facoltà, di graduatorie speciali per ciascun titolo di ammissione in base alla media dei voti riportati negli esami per il conseguimento del titolo medesimo.

Le deliberazioni con cui il Consiglio di facoltà esercita i poteri previsti dal comma primo del presente articolo sono soggette alla preventiva approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle iscrizioni al corso di laurea in lingua, letteratura e istituzioni italiane riservato agli orientali nè a quelle relative ad altri corsi di laurea da parte di stranieri forniti di titoli di studi esteri.

Possono essere iscritti ai singoli corsi di insegnamento, su accordi con le Amministrazioni interessate, funzionari civili o militari inviati a scopo di studio nell'Istituto dalle Amministrazioni dello Stato.

Essi possono conseguire attestazioni di frequenza per gli insegnamenti seguiti, o anche attestazioni di profitto per quegli insegnamenti che abbiano seguiti e di cui abbiano superato gli esami.

Art. 11.

Chi aspira ad ottenere l'ammissione all'Istituto deve presentare domanda in carta legale al direttore con le seguenti indicazioni:

a) nome dei genitori;

b) luogo e data di nascita e dichiarazione di appartenenza alla razza ariana;

c) residenza ed abitazione della famiglia;

d) abitazione propria nella città di Napoli;

e) laurea che intende conseguire.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita, debitamente legalizzato ove occorra;

2) titolo di studi secondari richiesto per l'ammissione; qualora si presenti un certificato, l'originale deve essere depositato entro il primo anno;

3) quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'iscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esame di profitto;

4) fotografia, in doppio esemplare, di cui una con la propria firma autenticata.

La domanda d'iscrizione agli anni di corso successivo al primo, con le stesse indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), deve essere corredata della quietanza del pagamento della prima rata della tassa annuale d'iscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per gli esami di profitto.

I funzionari civili o militari, inviati a scopo di studio nell'Istituto dalle Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a presentare il solo titolo di studio quando questo sia necessario.

I documenti rilasciati all'estero debbono essere debitamente autenticati e legalizzati.

Art. 12.

La domanda d'immatricolazione o d'iscrizione deve essere presentata nel periodo dal 1° agosto al 5 novembre inclusi.

Il direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande d'immatricolazione e d'iscrizione presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

Art. 13.

Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad un altro corso di laurea, presentandone domanda non oltre il 31 dicembre.

Allo studente che passa da uno ad altro corso può essere concessa, su conforme parere del Consiglio di facoltà, l'iscrizione ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possono essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione.

Lo stesso vale per coloro che siano già forniti di una laurea o diploma.

Coloro che siano dispensati dal frequentare i corsi e dal sostenere gli esami di profitto, sono tenuti al pagamento della tassa d'immatricolazione e della sopratassa e tassa di laurea; negli altri casi sono anche tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche relative all'anno di corso cui vengono iscritti e ai successivi.

Art. 14.

Le tasse e sopratasse scolastiche dovute dagli alunni del Regio istituto universitario orientale sono per tutti i corsi di laurea quelle stabilite relativamente al corso superiore nella tabella *O* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'Istituto può inoltre richiedere agli studenti il pagamento di speciali contributi da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di facoltà.

Art. 15.

All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera-libretto, che vale per l'intero corso di studi.

La tessera-libretto contiene la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Istituto, le sue generalità e l'indicazione del corso cui è iscritto, ed è munita della firma del segretario, del segretario capo e del direttore.

All'inizio di ogni anno scolastico lo studente, non oltre un mese dall'apertura dell'anno stesso, deve presentare la tessera-libretto alla segreteria la quale vi appone l'indicazione degli insegnamenti ai quali è iscritto e la data, per attestare che lo studente continua ad essere immatricolato.

Art. 16.

La segreteria deve tenere al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti, fornire, per ogni corso di insegnamento, l'elenco degli studenti che vi sono iscritti e darne copia ai relativi insegnanti.

Art. 17.

I professori si accertano dell'assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

Gli studenti che senza giustificato motivo non hanno frequentato assiduamente e con diligenza le lezioni o le esercitazioni, possono, con deliberazione del Consiglio di facoltà, su motivata proposta del professore, essere esclusi dagli esami di profitto di una o di entrambe le sessioni per la materia o il gruppo di materie per le quali è stata accertata la negligenza.

Il direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica.

Art. 18.

Tutti gli insegnamenti sia annuali che pluriennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 19.

Nel Regio istituto universitario orientale gli esami sono:

a) di profitto;
b) di laurea.

Essi hanno luogo in due sessioni ordinarie per ogni anno, nelle epoche fissate dalle vigenti disposizioni.

La prova di italiano di cui al secondo comma dell'art. 9 ha luogo prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 20.

In ogni sessione, per ciascun esame orale, si procede a due appelli, in giorni distinti non consecutivi. L'iscritto che non è stato approvato nel primo appello non può presentarsi al secondo, ma soltanto nella sessione successiva.

Lo studente che si ritira durante un esame è considerato riprovato.

Art. 21.

Per essere ammessi all'esame di profitto gli studenti devono farne domanda per iscritto entro il termine che viene fissato dal direttore, indicando in quali materie intendono sostenere le prove.

Art. 22.

Gli esami di profitto sono orali. Sono però scritti ed orali tutti gli esami in lingue; nonchè per la laurea in scienze coloniali, quelli di diritto amministrativo e di diritto coloniale.

Gli esami di profitto in lingue possono in parte svolgersi nella lingua su cui verte l'esame.

Gli esami scritti per le lingue constano di una traduzione dalla lingua straniera in italiano e di una traduzione dall'italiano nella lingua straniera.

Per le lingue occidentali in cui si consegue la specializzazione, a cominciare dal secondo anno, la prova di traduzione dalla lingua straniera in italiano potrà essere sostituita da una composizione su un tema di carattere descrittivo, narrativo, morale, o da un dettato. Nel secondo biennio di dette lingue, alle due prove suddette sarà aggiunta una terza prova consistente in una composizione di storia o di critica letteraria.

Ove l'esame consti di prove scritte e orali lo studente non potrà essere ammesso alla successiva prova scritta e quindi alla prova orale, se non ha superato le prove precedenti nell'ordine in cui sono indicate nel presente articolo.

Art. 23.

Ogni Commissione per gli esami di profitto è composta di tre membri, nominati dal direttore, ed è presieduta dal professore che abbia tenuto il corso a titolo ufficiale.

Art. 24.

L'esame pel conseguimento di ciascuna laurea consiste nella presentazione e nella discussione di una tesi scritta svolta dal candidato su tema da lui scelto, d'accordo col professore della materia e con l'approvazione del Consiglio di facoltà.

Gli esami per le lauree in lingue dovranno svolgersi in parte nella lingua in cui si consegue la specializzazione.

Art. 25.

La tesi deve essere presentata in tre copie e consegnata alla segreteria almeno un mese prima della data dell'esame.

Terminato l'esame una delle copie della tesi è conservata nell'archivio.

Art. 26.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono composte di undici membri, fra i quali il direttore che ne ha la presidenza.

I componenti sono nominati dal direttore tra i professori dell'Istituto; solo eccezionalmente qualcuno di essi può essere scelto tra estranei all'Istituto, noti cultori delle lingue o materie che sono oggetto dell'esame.

Art. 27.

Per quanto non disposto nel presente statuto si applicano, per quanto possibile, le norme del regolamento universitario.

CAPO III.

Borse di studio.

Art. 28.

Nel bilancio del Regio istituto universitario orientale, in relazione alle disponibilità dei mezzi finanziari e agli speciali contributi concessi da Amministrazioni dello Stato, da enti e da privati, viene annualmente stanziato un fondo per la concessione di borse di studio o di tirocinio.

Il conferimento delle borse è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio di facoltà ed approvato dal Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO IV.

Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali.

Art. 29.

Presso il corso per la laurea in scienze coloniali è istituita una Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali.

Art. 30.

La Scuola ha lo scopo:

a) di promuovere e favorire gli studi coloniali e la loro diffusione sia ai fini dell'alta cultura, sia per scopi pratici e di propaganda;

b) di sviluppare e perfezionare le conoscenze acquisite dai laureati in scienze coloniali e in altre discipline affini, anche in vista dei bisogni dell'amministrazione dell'Impero.

Art. 31.

La Scuola ha un direttore scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto che siano anche docenti della Scuola. Il direttore è assistito da un Consiglio della scuola, composto dei suddetti professori.

Art. 32.

Il corpo insegnante è scelto tra i professori di ruolo di Istituti universitari di istruzione, e, in mancanza, tra i liberi docenti e i cultori delle singole materie, che abbiano chiara e larga fama di esperti studiosi e profondi conoscitori della disciplina che coltivano o che insegnano e che siano altresì noti per provata efficacia didattica.

Art. 33.

La Scuola ha la durata di un biennio.

L'ammissione al 2° anno è subordinata alla frequenza del 1° ed al superamento delle prove relative.

Art. 34.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1° Anno:

1. Geografia fisica e politica del continente africano (biennale).
2. Etnografia africana (biennale).
3. Storia e politica coloniale (biennale).
4. Storia dei paesi dell'Africa italiana (semestrale).
5. Istituzioni musulmane ed etiopiche e consuetudini indigene.
6. Diritto amministrativo coloniale (biennale).
7. Diritto coloniale privato e processuale privato.
8. Diritto coloniale penale e processuale penale.
9. Introduzione allo studio delle lingue dell'Africa (semestrale).

2° Anno:

1. Geografia fisica e politica del continente africano (biennale).
2. Etnografia africana (biennale).
3. Storia e politica coloniale (biennale).
4. Diritto amministrativo coloniale (biennale).
5. Diritto corporativo coloniale (semestrale).
6. Igiene coloniale e medicina indigena (semestrale).

Art. 35.

Presso la Scuola sono inoltre tenuti i seguenti corsi biennali:

1. Arabo.
2. Dialetti arabi della Libia.
3. Berbero.
4. Amarico.
5. Tigrino.
6. Lingue non semitiche dell'Africa Orientale.

Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di arabo e di berbero, oppure di amarico e di tigrino. Egli può, peraltro, sostituire al berbero i dialetti arabi della Libia e al tigrino le lingue non semitiche dell'Africa Orientale.

Art. 36.

Gli iscritti possono altresì valersi, senza obbligo di tasse e di esami, degli altri insegnamenti impartiti nell'Istituto e di cui avessero bisogno in particolar modo per la conoscenza delle lingue europee o per il migliore possesso delle lingue e dei dialetti dell'Africa, nel quale caso potranno giovarsi dei corsi superiori relativi.

Art. 37.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in studi e scienze coloniali.

Art. 38.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata all'approvazione in tutti gli esami speciali. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, su tema scelto dal candidato e approvato dal professore della materia almeno sei mesi prima dell'apertura della sessione di esami relativa; nonchè della discussione orale di due argomenti opportunamente scelti in discipline diverse dal Consiglio della scuola ed assegnati al candidato almeno un mese prima dell'apertura della sessione di esami relativa.

La prova deve essere integrata da una dimostrazione pratica, scritta e parlata, della conoscenza delle lingue e dei dialetti ai cui corsi lo studente è tenuto ad iscriversi, nonchè di una almeno delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco.

Art. 39.

Per essere ammessi alla Scuola, oltre ai documenti richiesti dall'art. 11 del presente statuto, occorre il possesso di una laurea conseguita in una Università o Istituto universitario del Regno, ovvero di un titolo universitario straniero che possa ritenersi equipollente. Il Consiglio della scuola delibera sull'ammissione.

Art. 40.

Il Consiglio della scuola potrà fissare per ciascun anno un numero massimo di candidati. In tal caso l'ammissione ha luogo in base ad una graduatoria degli aspiranti fondata sui titoli di cultura e di carriera che indichino preparazione adeguata per studi di perfezionamento coloniale.

Art. 41.

Per accordi con i Ministeri competenti e su loro richiesta possono essere ammessi a frequentare la Scuola funzionari civili e militari dello Stato che per il grado rivestito e per le mansioni espletate diano sicuro affidamento di utile ed efficace profitto nella frequenza stessa. Essi però possono conseguire il diploma solo se forniti dei titoli di cui all'art. 39, in mancanza possono ottenere una attestazione della effettiva e regolare frequenza.

Art. 42.

Le modalità e i termini per l'iscrizione sono quelli in vigore per gli Istituti dell'ordine universitario in genere e per l'Istituto universitario orientale in ispecie, le cui norme relative agli studenti, alle tasse ed agli esami si applicano salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 43.

Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse nella seguente misura:

Tassa d'iscrizione	L.	350
Sopratassa d'esami	»	100
Sopratassa d'esami di diploma . . .	»	100
Tassa di diploma	»	200

Art. 44.

L'iscrizione alla Scuola per conseguire il diploma è incompatibile con la contemporanea iscrizione presso altro Istituto universitario o altra Scuola di perfezionamento ufficialmente riconosciuta.

Art. 45.

La Scuola può avere un proprio periodico per le pubblicazioni dei suoi professori e di quegli allievi le cui ricerche ed i cui lavori fossero giudicati degni di stampa. Essa dispone di un proprio seminario e si vale della biblioteca, dei musei, delle sale di studio e di esercitazioni dell'Istituto.

Art. 46.

Le proposte d'incarichi nella Scuola vengono fatte dal Consiglio di facoltà dell'Istituto, su conforme parere del Consiglio della scuola. Nella prima applicazione delle presenti disposizioni si potrà prescindere da tale parere.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 47.

Gli studenti iscritti sino a tutto l'anno accademico 1935-36 e che non fecero passaggio al corso di laurea possono continuare gli studi e conseguire i diplomi secondo l'ordinamento e le norme allora vigenti, ma non oltre l'anno accademico 1944-45.

Art. 48.

Gli studenti, iscritti sino a tutto l'anno accademico 1935-36 ai corsi triennali per i diplomi di primo grado di lingue e di interprete e che non fecero passaggio al corso di laurea, possono continuare gli studi e conseguire i titoli secondo le disposizioni allora vigenti, ma non oltre l'anno accademico 1944-45.

Art. 49.

Le presenti norme entrano in vigore alla data della loro approvazione e si applicano a tutti gli studenti immatricolati dopo il 28 ottobre 1939, nonchè agli immatricolati precedentemente che abbiano dichiarato di optare per l'ordinamento così modificato. Essi saranno iscritti d'ufficio al corso di studi corrispondente a quello da essi seguito. Il Consiglio di facoltà deciderà sui casi speciali e sulle eventuali convalide di esami.

Gli studenti immatricolati prima del 28 ottobre 1939 e che non abbiano optato per il nuovo ordinamento potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1944-45. Decorso tale termine si applicheranno anche ad essi la disposizioni del presente statuto.

Art. 50.

Le norme di cui all'art. 10 relative alla limitazione delle iscrizioni andranno in vigore dall'anno accademico 1942-43-XXI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 51.

Rinnovazione delle iscrizioni degli autoveicoli provenienti dall'Africa Orientale Italiana e dall'Albania sul pubblico Registro automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La rinnovazione dell'iscrizione nel pubblico Registro automobilistico italiano di un autoveicolo precedentemente immatricolato nel Regno di Albania ed iscritto nel pubblico Registro automobilistico albanese, è eseguita in conformità dei dati contenuti nella licenza o autorizzazione alla circolazione, rilasciata dalle competenti autorità italiane e secondo le risultanze della copia autentica del foglio del pubblico Registro automobilistico del Regno di Albania, rilasciata, dal competente ufficio albanese, ai fini della rinnovazione dell'iscrizione. Detta copia deve essere prodotta dal richiedente all'ufficio del pubblico Registro automobilistico del Regno d'Italia competente ad eseguire la formalità.

La licenza o autorizzazione di cui al comma precedente conterrà l'indicazione dei contrassegni e del numero coi quali l'autoveicolo era immatricolato in Albania.

Art. 2.

Dell'avvenuta rinnovazione della iscrizione l'ufficio del pubblico Registro automobilistico del Regno d'Italia dà comunicazione a quello d'Albania.

Art. 3.

La rinnovazione dell'iscrizione degli autoveicoli già iscritti nel pubblico Registro automobilistico dei Governatorati dell'Africa Orientale Italiana ove, per cause dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile al richiedente esibire la copia autentica del foglio di iscrizione rilasciata dall'ufficio del pubblico Registro automobilistico del Governatorato di provenienza dell'autoveicolo stesso, potrà effettuarsi sulla base della licenza o autorizzazione alla circolazione rilasciata nel Regno.

La rinnovazione dell'iscrizione è eseguita con le modalità suindicate, ai soli fini amministrativi, restando impregiudicati i diritti comunque precedentemente costituiti sugli autoveicoli, risultanti dalle iscrizioni e annotazioni nel pubblico Registro automobilistico dell'Impero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 52.

Conferimento del grado di tenente al maestro direttore della banda ed ai maestri di scherma della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti norme di reclutamento, al sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avrà compiuto il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, ai sottotenenti maestri di scherma della Regia guardia di finanza verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

Art. 3.

Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma, di cui ai precedenti articoli, nel grado di tenente continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepiti nel grado di sottotenente, secondo le norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1942-XX, n. 53.

Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo di un'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli atti economici concernenti il commercio dei generi alimentari di seguito indicati, come pure per l'importazione dei generi stessi, non si applica fino alla data di cessazione dello stato di guerra, l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e successive disposizioni:

olio d'oliva, compreso quello destinato alla rettificazione per uso alimentare;
risone e riso;
paste alimentari;
farina di granoturco;
grassi di maiale (lardo, pancetta, guanciale e strutto);
formaggi;
legumi secchi e patate.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'art. 1, con decreto emanato d'intesa fra il Ministro per le finanze, il Ministro per le corporazioni e il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno rettificati gli accordi stipulati in base all'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, numero 762, ai fini del pagamento, per l'anno 1942, dell'imposta generale sull'entrata derivante dal commercio dei generi alimentari di cui all'art. 1, e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per coordinare l'esonero dall'imposta con i nuovi prezzi dei generi stessi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno stabiliti i nuovi prezzi di vendita, all'ingrosso e al dettaglio, dei generi di cui sopra ed il termine a decorrere dal quale tali prezzi dovranno essere applicati.

Nei confronti degli industriali e dei grossisti, che detengano, giusta le risultanze dei documenti prescritti, quantitativi dei generi di cui all'art. 1, che hanno scontato l'imposta sull'entrata a norma delle disposizioni già in vigore e devono essere rivenduti ai nuovi prezzi, sarà corrisposta, con determinazione del Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una quota d'integrazione di prezzo in relazione ai quantitativi detenuti, ai prezzi d'acquisto e alle variazioni dei prezzi di rivendita.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Le note, conti, fatture ed altri documenti posti in essere per il commercio dei generi alimentari di cui all'art. 1, sono soggetti all'ordinaria tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 58 — MANCINI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1942-XX, n. 54.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali del marmo, pietre ed affini con sede in Apuania Carrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale fu approvato il riordinamento delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali e furono approvati i relativi statuti, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche agli statuti stessi;

Vista la domanda con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali del marmo, pietre ed affini;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista degli industriali del marmo, pietre ed affini con sede in Apuania Carrara.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Federazione di cui al precedente art. 1, secondo il modello già approvato per le altre Federazioni nazionali con il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, e modificato con Nostri successivi decreti, salvo per quanto concerne il testo dell'articolo 23, lett. *c*) e dell'art. 24, 1° comma, che sono sostituiti dai seguenti:

Art. 23, lett. c): « elegge il presidente e due vice presidenti della Federazione e i membri del Consiglio; ».

Art. 24, 1° comma: « Il Consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di un numero di membri da 8 a 40, eletti ogni tre anni dall'assemblea. ».

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti della Federazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore » intestato nel catasto del comune di Foggia a Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi; alla partita n. 729, foglio di mappa 40, particelle 3/*h*, 4/*h*, per la superficie di Ha. 12.96.23 e l'imponibile di L. 918,16.

Il predetto fondo è costituito da due appezzamenti, distinti in catasto coi detti mappali 3/*h* e 4/*h*.

L'appezzamento 3/*h* confina: a nord, con terre di Lo Muzio Nicola; ad est, con terre di D'Angelo Francesco; a sud, con stradetta comune ai coniugi Scopece-Muscio, a Lo Muzio Ciro e a D'Angelo Francesco; ad ovest, con la zona di terreno comune attorno ai fabbricati della masseria « Cantore ».

L'appezzamento 4/*h* confina: a nord, con terre di D'Angelo Francesco; ad est, con proprietà del marchese Giacomo Filiasi; a sud e ad ovest, con terre di Lo Muzio Ciro.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 28.000 (ventottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1942-XX
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 218.

(615)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1942-XX.

Norme per il coordinamento delle disposizioni concernenti l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, che stabilisce l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio di alcuni generi alimentari di prima necessità;

Decretano:

Art. 1.

L'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71848, stipulato, per l'anno 1942, agli effetti del pagamento dell'imposta generale sull'entrata derivante dal commercio dell'olio d'oliva, è abrogato.

Per gli atti economici concernenti il commercio dell'olio al solfuro con grado di acidità superiore a quello per la rettificazione ad uso commestibile, destinato all'industria, delle olive e delle sanse d'oliva, a qualunque uso destinate, l'imposta è dovuta nei modi ordinari a norma di legge.

Art. 2.

Gli articoli 10 e 11 dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71846, stipulato, per l'anno 1942, agli effetti del pagamento dell'imposta generale sull'entrata derivante dal commercio del risone e del riso, sono abrogati.

Resta fermo il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento per gli atti economici cui dà luogo il commercio dei sottoprodotti del riso, come per ogni altra somma a qualsiasi titolo addebitata dall'ente ammassatore agli assegnatari, separatamente dal prezzo del prodotto.

Art. 3.

Per ogni quintale di pasta alimentare venduto dai pastifici, secondo le risultanze del registro di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria a norma del decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste del 22 settembre 1941-XIX, sarà corrisposta dallo Stato ai pastifici stessi una quota di reintegrazione di prezzo nella misura di lire 5 per ogni quintale di pasta alimentare venduto, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

La quota fissa d'imposta di cui all'art. 7 dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71846, stipulato, per l'anno 1942, agli effetti del pagamento dell'imposta generale sull'entrata derivante dal commercio del granoturco e relative farine, è ridotta a lire 2,30.

Resta fermo il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei sottoprodotti del granoturco, come pure per ogni altra somma a qualsiasi titolo addebitata dagli ammassi agli assegnatari, separatamente dal prezzo del prodotto.

Art. 5.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento, che, giusta l'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71870, stipulato, per l'anno 1942, agli effetti del pagamento dell'imposta sull'entrata derivante dal commercio dei prodotti zootecnici, si corrisponde una volta tanto al momento della mattazione dei suini in aggiunta a quella dovuta a norma dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è ridotta a lire 1,50 per cento.

Art. 6.

Nei riguardi degli esercenti la vendita al minuto dei prodotti indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, che corrispondono l'imposta sull'entrata in abbonamento, giusta l'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71836, si procederà con effetto dal giorno in cui entreranno in vigore i nuovi prezzi, ed anche mediante accordi con le Associazioni sindacali competenti, ad una discriminazione del reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile da assumere a base dell'abbonamento, per ridurlo di quella parte che è da ritenersi afferente alle vendite al minuto dei prodotti stessi.

In caso di controversia circa la accennata discriminazione si osservano le norme di cui all'art. 29 del citato accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71836.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le finanze: Di Revel

Il Ministro per le corporazioni: Ricci

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Pareschi

(689)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1942-XX.

Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'E.I.A.R. e gli aventi diritto ai compensi per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e l'art. 5 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 268 della legge postale e delle telecomunicazioni approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale del 2 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese ed anno al registro 2, foglio 170, con il quale veniva provveduto alla conferma del cav. di gr. cr. avv. Pierantoni Gino, Consigliere nazionale, nella carica di presidente del Collegio arbitrale di cui alla legge e regolamento sopra citati;

Considerata la opportunità di provvedere alla conferma del detto presidente per l'anno 1942;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1942-XX e sino al 31 dicembre 1942-XXI l'avv. cav. di gr. cr. Pierantoni Gino, Consigliere nazionale, è confermato nella carica di presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari (E.I.A.R.) e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del regolamento 20 agosto 1928 per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1942-XX

(629) *Il Ministro*: Host-Venturi

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Levi Elio, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Levi Elio, con sede a Trieste;

Viste le relazioni del sindacatore e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste, dalle quali risulta che la Società è completamente inattiva;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 21 maggio 1941, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Levi Elio, con sede a Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(617)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1942-XX.

Cessazione del sig. Riccardo Rossi fu Vittorio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1941-XIX, col quale il sig. Riccardo Rossi fu Vittorio fu nominato rappresentante alle grida del sig. Ilio Antonioli, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto notarile relativo alla revoca del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. Riccardo Rossi fu Vittorio cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano sig. Ilio Antonioli.

Roma, addì 11 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(628)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1942-XX.

Autorizzazione alla S. A. Magazzini generali di Bologna ad estendere il regime di magazzini generali ad alcuni locali siti in Bologna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, ed il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato con R. decreto-legge 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290;

Visti i decreti Ministeriali 30 giugno 1927-V e 19 aprile 1939-XVII con i quali la S. A. Magazzini generali di Bologna venne autorizzata ad istituire e gestire in Bologna magazzini generali pel deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate;

Viste le istanze in data 7 aprile 1937-XV, 31 maggio 1937-XV, 21 luglio 1938-XVI e 5 ottobre 1938-XVI presentate dalla predetta Società per essere autorizzata ad estendere il regime di magazzini generali a taluni locali di proprietà della Cassa di risparmio di Bologna e già in uso alla Società anonima Magazzini generali italiani, con sede in Bologna;

Visti i pareri favorevoli manifestati in proposito dal locale C.P.C. con deliberazioni in data 15 novembre 1937-XVI, 2 dicembre 1938-XVII e 21 marzo 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

La S. A. Magazzini generali di Bologna è autorizzata ad estendere il regime di magazzini generali ai seguenti locali, di proprietà della Cassa di risparmio di Bologna e precedentemente in uso alla Società anonima Magazzini centrali italiani di Bologna:

celle refrigeranti numeri 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16; sala ad aria condizionata n. 15; magazzini comuni I, II, III e IV, locali, tutti, siti in Bologna, via Carracci, 69/3.

Nei locali di cui al comma precedente potranno essere depositate soltanto merci nazionali o nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei locali elencati nell'articolo precedente si applicano, oltre al regolamento generale vigente per la sede principale di Bologna (via Carracci, 8 e 71) e per la succursale di Bazzano (via Castelfranco, 12), di cui al precedente decreto Ministeriale 19 aprile 1939-XVII, le norme per la erogazione del freddo e le relative tariffe, approvate dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna nell'adunanza del Comitato di presidenza del 9 novembre 1939-XVIII.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna proporrà al Ministero l'ammontare della cauzione, che i Magazzini generali di Bologna sono, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, tenuti a prestare, a garanzia dei depositi effettuati nei locali di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: Amicucci

(659)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1942-XX.

Modificazione dei confini della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1939-XVIII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Bagno a Ripoli (Firenze), della estensione di ettari 456 circa;

Considerato che tale zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 31 dicembre 1942-XXI, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Firenze, tendente ad ottenere la modifica dei confini della predetta zona di Bagno a Ripoli, al fine di renderla più rispondente allo scopo per cui è stata costituita;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta modifica di confini;

Decreta:

La zona di Bagno a Ripoli (Firenze), preclusa alla libera caccia con decreto Ministeriale 31 dicembre 1939-XVIII, e poi trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 31 dicembre 1942-XXI, ai sensi dell'art. 95 del vigente testo unico, resta così delimitata:

Via di Valiano, confine Golf Ugolino, fosso Ragnaione, confine proprietà Mondeggi, via Tizzano, rio di Lapeggi, via vicinale Mondeggi, via S. Andrea, confine podere Paretaio, fosso di Cascianella, torrente Ema, confine proprietà dott. Arcangeli, confine Padri Scolopi Mortinete, torrente Grassina. Estensione ettari 456 circa.

Il Comitato provinciale della caccia di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(660)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1942-XX.
Istituzione del rancio unico nei pubblici esercizi per il pasto serale del sabato e per ambedue i pasti della domenica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenenti disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 22 successivo) contenente disposizioni sulla disciplina dei generi alimentari nei pubblici esercizi;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3, relativo alla costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi;

Vista la deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 1942-XX dal Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione ed i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi, relativa all'istituzione del rancio unico per il pasto serale del sabato e per ambedue i pasti della domenica;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il rancio unico nei pubblici esercizi per il pasto serale del sabato e per ambedue i pasti della domenica.

Art. 2.

La composizione del rancio unico è stabilita nel modo seguente:

a) una minestra;

b) una porzione di legumi o verdura;

c) una porzione di frutta;

con esclusione della somministrazione di carne di qualsiasi genere e varietà, di pesce, di uova e di formaggio.

Art. 3.

È abrogato il punto *e*) dell'art. 3 del decreto Ministeriale 19 settembre 1941-XIX, concernente il divieto di somministrazione di minestre confezionate con pasta o riso e con altri generi da minestra razionati in alcuni giorni della settimana.

Art. 4.

I prezzi dei pasti indicati nella tabella annessa al decreto Ministeriale 19 settembre 1941-XIX, sono decurtati in relazione al minor valore della porzione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 rispetto alla pietanza con contorno prevista dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(681)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 febbraio 1942-XX.
Approvazione della donazione di un appezzamento di terreno disposta a favore della G.I.L. dal comune di Asti.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per edificare la locale Casa della G.I.L., il comune di Asti è venuto nella determinazione di donare alla Gioventù italiana del Littorio una striscia di terreno in piazza Emanuele Filiberto, ora piazza Impero, della superficie di mq. 6641, posto alle coerenze della restante proprietà del Comune a tutti i lati, distinta a catasto urbano sotto la lettera *A*, partita 3715; che in dipendenza della suddetta donazione la G.I.L. rinuncia senza compenso a favore del Comune alla concessione di diritto d'uso gratuito ventinovennale degli stabili in Asti di cui al pubblico atto 26 ottobre 1936, approvato e registrato sotto le rispettive date delli 11 e 13 novembre 1936, e di cui alla delibera podestarile 7 dicembre 1935-XIV approvata dalla G.P.A. il 3 marzo 1936-XIV;

Convenuto che la suddetta revoca d'uso ventinovennale avrà effetto dal giorno in cui si renderanno utilizzabili i nuovi locali nella Casa della G.I.L. da costruirsi entro anni nove dal 12 agosto 1941, sull'area donata dal comune di Asti;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 12 agosto 1941 n. 9499/11029 rog. dott. Angelo Conte, notaio residente in Asti, ivi regi-

strato il 25 agosto 1941-XIX al n. 310 e trascritto il 1° settembre 1941-XIX al n. 4059 reg. gen., e 3323 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione dell'area di terreno disposta a favore della G.I.L. dal comune di Asti, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro dei bacini montani di torrenti affluenti del Velino in provincia di Rieti

Con R. decreto 8 dicembre 1941-XX, n. 5354, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio succ., al registro n. 2, foglio n. 104, è stato determinato ai sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3267, il perimetro dei seguenti bacini montani di torrenti, affluenti del Velino, in provincia di Rieti:

medio corso d'acqua del Turano e torrente Ariana;
fossi Capocanale, S. Pastore, Greccio e Moggio;
fosso di Leonessa (Valle Avanzana);
fossi di Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Renaro, S. Rufina e Valle Ottava.

(662)

Determinazione del perimetro del bacino montano di Val di Sieve in provincia di Firenze

Con R. decreto 31 ottobre 1941-XX, n. 4648, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio successivo, al registro n. 1, foglio n. 80, è stato determinato, ai sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3267, il perimetro del bacino montano dell'intera Val di Sieve, in provincia di Firenze.

(663)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale S. Antonio nel comune di Cessole in provincia di Asti.

Con decreto Ministeriale 11 febbraio 1942-XX, n. 4186, è stato approvato, con le modifiche indicate nelle premesse del decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale S. Antonio, con sede nel comune di Cessole (Asti).

(664)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 3 febbraio 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bonifica di Pisticci (Matera).

(665)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 febbraio 1942-XX - N. 26

	Cambio ufficiale	Cambio compensazioni
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3345
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7895	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	65,40	—
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,275
Id. 3,50 % (1902)	77,575
Id. 3 % lordo	53,80
Id. 5 % (1935)	93,425
Redimibile 3,50 % (1934)	74,675
Id. 5 % (1936)	95,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,375
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,825
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,575
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,85
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950	97,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950	97,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 113 recante « Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 febbraio 1942-XX n. 31, la cifra 2.500 riferibile al capitale nominale di cinque obbligazioni delle Ferrovie Mediterranee intestate a Sebastiani Ezio deve intendersi rettificato in 12.500.

(683)

Nell'elenco n. 15 di « Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 in data 4 febbraio 1942-XX, in corrispondenza dei nominativi Danesi Amilcare ed Annita intestatari di certificati del Prestito redimibile, oltre alla iscrizione 354285 per la rendita di L. 367,50 deve intendersi aggiunta anche l'iscrizione 381788 per la rendita annua di L. 574.

(684)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	554261	675, 50	Picella Ester fu *Aniello*, moglie di Palermo Giovanni fu Nicola, dom. a Napoli, vincolata come dote della titolare.	Picella Ester fu *Agnello*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	392635	770 —	Ferrari Giuseppina fu *Placido*, minore, sotto la patria potestà della madre Bandi Marianna fu Giacomo, vedova Ferrari, dom. a Magenta (Milano).	Ferrari Giuseppina fu *Pacifico*, minore, ecc., come contro.
Id.	373123	339, 50	Fumagalli *Emilio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Albini *Ambrogina* ved. Fumagalli, dom. a Cremella (Como).	Fumagalli *Eurosia Maria* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Albini *Ambrogia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	623275	150, 50	Verga Pierina fu Domenico, moglie di Castelli Attilio fu Ambrogio, dom. a Como. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Colombo Fiorenza fu *Faustino*, ved. di Verga Domenico, dom. a Como.	Verga Pierina fu Domenico, ecc., come contro L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Colombo Fiorenza fu *Angelo Faustino*, ved. di Verga Domenico, dom. a Como.
P. R. 3,50 %	334198	269, 50	Orio Giuseppe, *Paola*, ed *Angela*, fu Carlo Benvenuto o Bonvenuto, minori, sotto la tutela di Lombardi Enrico fu Pietro, dom. a Viarigi (Alessandria).	Orio Giuseppe, *Augusta Paola Angela* e *Carla Angela* fu Carlo Benvenuto o Benvenuto, minori, ecc. come contro.
Id.	418401	1.750 —	Baratono Laura fu Eugenio, moglie di Pugliese Augusto, dom. a Ivrea (Aosta). L'usufrutto vitalizio spetta ad Ansermin *Anais* fu Alessio ved. Baratono Eugenio, dom. a Ivrea (Aosta).	Baratono Laura fu Eugenio, ecc., come contro. Lusufrutto vitalizio spetta ad Ansermin *Alessandrina Serafina Anaissa* fu Alessio ved. Baratono Eugenio, dom. a Ivrea.
Cons. 3,50 % (1906)	363768	280 —	Bruno Emilia fu Enrico, moglie di Pratis Serafino, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ramello *Maddalena* fu Francesco, nubile, dom. a Saluzzo.	Bruno Emilia fu Enrico, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ramello *Maria Maddalena* fu Francesco, nubile, dom. a Saluzzo.
Rend. 5 % (1935)	129641	760 —	Moro Laura di Giuseppe, nubile, dom. in Legnano (Milano).	Moro Laura di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Legnano (Milano).
Id.	129642	885 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129643	880 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129644	1.540 —	Come sopra.	Come sopra
P. R. 3,50 %	329278	154 —	Di Legge *Anna* fu Pantaleone, minore, sotto la patria potestà della madre Di Legge Rosa ved. Di Legge Pantaleone, dom. a Torricella Peligna (Chieti).	Di Legge *Annina-Vincenza-Nicoletta* fu Pantaleone, nimore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	139822	1.295 —	Nipoti legittimi in linea retta di Ferro Giovanna fu Emanuele, ved. di Segalerba Serafino e cioè figli di Cristina *Ester* moglie di Giuseppe Arturo Roggiero; *Luigia Faustina* moglie di Bovero Vittorio; Angelina *Clelia* moglie di Iginio Moraldi e di Silvio-Leopoldo-Camillo e sorelle Segalerba fu Serafino che saranno in vita all'epoca del decesso di essa Ferro Giovanna, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba e col vincolo di devoluzione.	Nipoti legittimi in linea retta di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba Serafino e cioè figli di Cristina *Giovanna Ester* moglie di Roggero Giuseppe Arturo; *Faustina Assunta* Luigia moglie di Bovero Vittorio o *Raffaele; Angela Assunta* Clelia moglie di Moraldi Igino e di Silvio Leopoldo Camillo e sorelle Segalerba fu Serafino che saranno in vita all'epoca del decesso di essa Ferro Giovanna, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ferro Giovanna fu Emanuele ved. Segalerba e col vincolo di devoluzione.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	828363 239847 414494	52,50 157,50 35 —	Tosi Caterina fu Giovanni ved. Tosi Angelo, dom. a Cervarolo, fraz. ai Prati (Vercelli), annotato di usufrutto vitalizio a favore di Delzanno *Sabina* fu Giuseppe ved. Tosi Giacomo, dom. a Cervarolo, fraz. ai Prati.	Tosi Caterina fu Giovanni ved. Tosi Angelo, ecc., come contro, annotato di usufrutto vitalizio a favore di Delzanno *Maria-Giuseppa-Sabina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66091	35 —	Brunelli *Vittoria* di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Parma.	Brunelli *Vittorina* di Roberto, minore, ecc., come contro.
Id.	48304	38,50	Moletta *Vittorio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Pagliano Rosalia di Angelo ved. Moletta, dom. a Crescentino (Novara).	Moletta *Vittoria* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	737286	24,50	Cialdea Anna di *Sidano*, nubile, dom. a Capranica Prenestina (Roma).	Cialdea Anna di *Lidano*, nubile, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	67401	49 —	Bordiga Ines fu *Guido*, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Palmira*, ved. di Bordiga *Guido*, dom. a Cortarrone d'Asti (Alessandria).	Bordiga Ines fu *Giusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Silvia Palmina*, ved. di Bordiga *Giusto*, dom. a Cortarrone d'Asti (Alessandria).
Id.	158169	136,50	Bordiga Ines fu Giusto, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Palmira* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto, dom. a Torino.	Bordiga Ines fu Giusto, minore, sotto la patria potestà della madre Rabino *Silvia Palmina* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto, dom. a Torino.
Id.	158170	45,50	Come sopra, con usufrutto a favore di Rabino *Palmira* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto.	Come sopra, con usufrutto a favore di Rabino *Silvia Palmina* fu Secondo, ved. di Bordiga Giusto.
Id.	366574	994 —	Rosa Vincenzo, Orlando, Giovanni, Italo, Iole, Noemi fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre Mangia *Alessandrina* fu Vincenzo ved. Rosa, dom. in Villammare (Salerno), con usufrutto a Mangia *Alessandrina* fu Vincenzo, ved. Rosa Gennaro, dom. in Villammare (Salerno).	Rosa Vincenzo, ecc., come contro, minori, sotto la patria potestà della madre Mangia *Immacolata Alessandrina* fu Vincenzo, ecc., con usufrutto a Mangia *Immacolata Alessandrina*, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	7745	27 —	Boggero *Rosa* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Bossolasco (Cuneo).	Boggero *Maria Rosa* di Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	434842	507,50	*Lazazzera* Grazia fu Vitantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Vita Teresa Colamonica fu Domenico, dom. in Bitritto (Bari).	*Lazazzara* Grazia fu Vitantonio, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	415346	59,50	Morelli *Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minorenni, sotto la patria potestà della madre Di Loreto Caterina, dom. in Civitella Roveto (Aquila).	Morelli *Pasquale Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minorenni, ecc., come contro.
Id.	415347	21 —	Morelli *Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Di Loreto Caterina, dom. a Civitella Roveto (Aquila), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Loreto Caterina di Pietrangelo, vedova di Morelli Luigi, dom. a Civitella Roveto (Aquila).	Morelli *Pasquale Giovanni*, Pasquale e Teresa fu Luigi, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	138158 384346	700 — 910 —	Rovereto Maria fu Giuseppe, moglie di Rossi *Paolo*, dom. a Genova, vincolato come dote.	Rovereto Maria fu Giuseppe, moglie di Rossi *Gerolamo Giuseppe Paolo*, dom. a Genova, vincolato come dote.
P. R. 3,50 %	398632	35 —	*Fatalini* Pietro fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Eugenia fu Bonifazio ved. *Fatalini* Pietro, dom. a Pieve Vergonte (Novara).	*Fattalini* Pietro fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Eugenia fu Bonifazio ved. *Fattalini* Pietro, dom. a Pieve Vergonte (Novara).
Rendita 5 %	123581	110 —	Ressa Leonetto fu Giuseppe, domic. a Ivrea (Aosta).	Ressa Leonetto fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Granata Regina fu Domenico ved. Ressa Giuseppe*, dom. a Ivrea (Aosta).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	22847 23307 23641	600 — 2.900 — 700 —	*Severiano* Carmine fu Giovanni, dom. a New York.	*Saveriano* Carmine fu Giovanni, dom. a New York.
Id.	9449	510 —	*Iona-Bolla Livia Virginia* fu Ermenegildo, moglie di Bresolini Francesco, dom. a Rovigo.	*Iona Livia Virginia Maria*, moglie di Bresolini Francesco, dom. a Rovigo.
Rendita 5 %	79872	25 —	Bardini *Mario* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Saroldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.	Bardini *Mario-Filippo-Antonio* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Savoldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.
Id.	79871	25 —	Bardini *Serafino* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Saroldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.	Bardini *Serafino-Vincenzo* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre *Savoldi* Carolina fu Antonio ved. Bardini.
P. R. 3,50 %	371693	63 —	Pertusati Iolanda fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre *Moretti* Catterina fu Francesco, ved. di Pertusati Gerolamo, dom. a Mombaruzzo (Alessandria). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Moretti* Catterina fu Francesco, ved. di Pertusati Girolamo, dom. a Mombaruzzo (Alessandria).	Pertusati Iolanda fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre *Moretto* Catterina fu Francesco, ecc., come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Moretto* Catterina fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(81)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano, con sede nel comune di Collesano (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 16 dicembre 1941-XX, con il quale il dott. Filippo Giganti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. Giganti è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Salvatore De Franchis di Michele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, avente sede nel comune di Collesano (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Filippo Giganti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(610)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco frazione del comune di Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 giugno 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 10 giugno 1940-XVIII, con il quale il dott. Filippo Giganti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. Giganti è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i Terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, avente sede nel comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Filippo Giganti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(611)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, a rilevare le attività e le passività della Cassa rurale ed artigiana di Chiusa, in liquidazione, con sede in Chiusa (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 12 gennaio 1942-XX tra la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano e la Cassa rurale ed artigiana di Chiusa, con sede in Chiusa (Bolzano), in liquidazione ordinaria, relativa alla cessione delle attività e delle passività della seconda azienda alla prima;

Ritenuto che la anzidetta cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Chiusa;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano per conseguire l'autorizzazione ad istituire una filiale sulla piazza di Chiusa;

Autorizza

la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, a rilevare le attività e le passività della Cassa rurale ed artigiana di Chiusa, con sede in Chiusa (Bolzano), in liquidazione ordinaria, in conformità della convenzione menzionata nelle premesse e ad insediarsi con una propria filiale sulla piazza di Chiusa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(648)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Sebastiano » di Navelli, in liquidazione, con sede in Navelli (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 settembre 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Sebastiano » di Navelli, con sede nel comune di Navelli (L'Aquila), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 7 ottobre 1941-XIX con il quale il cav. Francesco Falconio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto cav. Falconio ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Tommaso Angeloni fu Giuliano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Sebastiano » di Navelli, in liquidazione, avente sede nel comune di Navelli (L'Aquila), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. Francesco Falconio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(560)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano a rilevare le attività e le passività del Credito cooperativo di Colle Isarco, in liquidazione, con sede in Colle Isarco, frazione del comune del Brennero (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 24 gennaio 1942-XX fra la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, e il Credito cooperativo di Colle Isarco, consorzio registrato a garanzia illimitata, con sede in Colle Isarco, frazione del comune del Brennero (Bolzano), in liquidazione ordinaria, relativa alla cessione delle attività e delle passività della seconda azienda alla prima;

Ritenuto che la anzidetta cessione è diretta ad agevolare la liquidazione del predetto Credito cooperativo di Colle Isarco;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano per conseguire l'autorizzazione ad istituire una filiale sulla piazza di Colle Isarco;

Autorizza

la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, a rilevare le attività e le passività del Credito cooperativo di Colle Isarco, consorzio registrato a garanzia illimitata, con sede in Colle Isarco, frazione del comune del Brennero (Bolzano), in liquidazione ordinaria, in conformità della convenzione menzionata nelle premesse, e ad insediarsi con una propria filiale sulla piazza di Colle Isarco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(666)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di disegnatore aggiunto in prova nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, numero 742;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245;

Viste le circolari 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1 e 3 novembre 1941-XX, n. 28131-6393/1.3.1. concernente l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi dello Stato italiano;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere.

Rimane riservato un posto a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle Miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non oltrepassata quella di anni trentadue. Detto limite di età è elevato:

a) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valore militare ed i promossi di grado per merito di guerra nonchè per gli invalidi dell'attuale guerra a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i detti limiti massimi sono elevati di quattro anni.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguari degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a trentanove anni a favore dei soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

3) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (sezione industriale a indirizzo minerario e sezione per geometri) o dei Regi licei artistici o scuole corrispondenti del vecchio ordinamento o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio, da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti. Gli orfani di guerra e per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative del comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 7 in esenzione delle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo, il certificato del casellario giudiziario, purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia stata fatta al procuratore del Re per tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo, e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I cittadini albanesi per essere ammessi al concorso dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni entro i termini prescritti dal presente bando di concorso, i seguenti documenti:

1) domanda sulla prescritta carta da bollo, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) atto di nascita che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

3) diploma originale o copia autentica dello stesso di licenza dei Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario o Sezione per geometri) o dei Regi licei artistici o scuole corrispondenti del vecchio ordinamento o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, conseguito nelle Regie scuole del Regno d'Italia o d'Albania.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio;

4) certificato di cittadinanza che deve essere rilasciato dall'Ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica che deve essere rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista e che deve essere legalizzato dalla Direzione generale della sanità e rispettivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

7) certificato generale penale che dovrà essere rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, tanto per i cittadini albanesi nati entro il confine del Regno che per quelli nati all'estero, e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

8) fotografia dell'aspirante che deve essere munita della firma autenticata dal notaio e legalizzata dal presidente del

Tribunale della circoscrizione e rispettivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

9) copia del foglio matricolare, di iscrizione nelle liste di leva o certificato dell'esito di leva o di servizio militare prestato. Per quanto riguarda l'atto di assenso, all'arruolamento volontario del padre o di chi esercita la patria potestà sui minori di anni 21 esso deve essere redatto dal Municipio o Comune di residenza dell'aspirante e poi vidimato dal prefetto e successivamente legalizzato dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati secondo i vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda ed il titolo di studio, i documenti di cui ai numeri 3 e 9 nonchè copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio da cui dipendono.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) disegno topografico;
2) copia dal vero.

Prove orali:

La prova orale verterà sulle materie seguenti:

1) geometria (secondo i programmi di insegnamento delle scuole da cui provengono i candidati);
2) lettura ed interpretazione delle carte topografiche;
3) nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) dal direttore dell'Ufficio geologico;
b) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;
c) da un capo divisione o da un capo sezione del Ministero delle corporazioni;
d) da un professore di liceo artistico.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei candidati del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione del posto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179; nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il vincitore, salvo che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà assunto in qualità di disegnatore aggiunto in prova, nel ruolo di gruppo *B* dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, e conseguirà la nomina a disegnatore aggiunto, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 802,35 lorde a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

Il Ministro: Ricci

(638)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 11 posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Viste le circolari 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1 e 3 novembre 1941-XX, n. 28131-6393/1.3.1, concernenti l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi dello Stato italiano;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

Rimangono riservati 11 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non oltrepassato quella di anni trentadue. Detto limite di età è elevato:

a) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato alle relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valore militare ed i promossi di grado per merito di guerra nonchè per gli invalidi dell'attuale guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche so posteriore alla Marcia su Roma, i detti limiti massimi sono elevati di quattro anni.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a trentanove anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricista e sezione per geometri) o diploma di perito minerario rilasciato dalle vecchie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un Collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio, da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero o per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti. Gli orfani di guerra e per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative del comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 7 in esenzione delle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di Pubblica sicurezza. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo, il certificato del casellario giudiziario, purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia stata fatta al procuratore del Re per tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I cittadini albanesi per essere ammessi al concorso dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni entro i termini prescritti dal presente bando di concorso, i seguenti documenti:

1) domanda sulla prescritta carta da bollo, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) atto di nascita che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale;

3) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanica, elettricista, e sezione per geometri) o diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento, conseguito nelle Regie scuole del Regno d'Italia o d'Albania.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio;

4) certificato di cittadinanza che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica che deve essere rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista e che deve essere legalizzato dalla Direzione generale della sanità e rispettivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

7) certificato generale penale che dovrà essere rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, tanto per i cittadini albanesi nati entro il confine del Regno che per quelli nati all'estero, e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

8) fotografia dell'aspirante che deve essere munita della firma autenticata dal notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e rispettivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

9) copia del foglio matricolare, di iscrizione nelle liste di leva o certificato dell'esito di leva o di servizio militare prestato.

Per quanto riguarda l'atto di assenso, all'arruolamento volontario del padre o di chi esercita la patria potestà sui minori di anni 21 esso viene redatto presso il Municipio o Comune di residenza dell'aspirante e poi vidimato dal prefetto e successivamente legalizzato dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati secondo i vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda ed il titolo di studio, i documenti di cui ai numeri 3 e 9 nonchè copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio da cui dipendono.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda è stabilità dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Topografia: planimetria - altimetria - celerimensura - cannocchiali e istrumenti topografici - misura di superfici - livellazioni - tracciamento di strade - topografia sotterranea.

2) Meccanica: statica - resistenza dei materiali - applicazione al calcolo di elementi di costruzioni (muri, travi, volte) - macchine semplici.

Dinamica: moto - caduta dei gravi - organi principali di macchine - lavoro - rendimento.

Idraulica - pressione su paratoie - pressa idraulica - leggi dell'afflusso dell'acqua - moto dell'acqua in canali e condotte - perdite di carico.

3) Disegno di macchine e di topografia.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

coltivazione delle miniere: giacimenti dei minerali più importanti - lavori di ricerca - coltivazione e mezzi relativi di scavo e di trasporto - eduzione - ventilazione - preparazione meccanica dei minerali - prevenzione infortuni;

trigonometria piana;

chimica industriale: fabbricazione della soda, dell'acido solforico, dei perfosfati - laterizi - calce - gesso - cemento - esplosivi - nozioni sulla metallurgia dei principali metalli, sulla mineralurgia dello zolfo e sulla distillazione dei combustibili fossili;

mineralogia: nozioni di cristallografia; caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;

geologia: roccie sedimentarie ed eruttive; fenomeni geologici: ere; periodi;

nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere e della metallurgia;

b) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

c) da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni;

d) da due professori di istituto tecnico superiore.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179; delle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, e del R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di aiutante aggiunto in prova, nel ruolo di gruppo *B* del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina ad aiutante aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 802,35 lorde a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(639)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a sette posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra per la causa nazionale;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179 e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi convertito in legge con la legge 8 giugno 1923, numero 742;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Viste le circolari 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1 e 3 novembre 1941-XX, n. 28131-6393/1.3.1, concernenti l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi dello Stato Italiano;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX, del DUCE che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

Rimangono riservati sette posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non oltrepassata quella di anni trentadue. Detto limite di età è elevato:

a) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1396-XIV abbiano partecipato alle relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valore militare ed i promossi di grado per merito di guerra nonchè per gli invalidi dell'attuale guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i detti limiti massimi sono elevati di quattro anni.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a trentanove anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939 XVII, n. 1.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

3) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (sezione commerciale) e dei Regi licei classici e scientifici.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o per servizio non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio, da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero o per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero.

Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti. Gli orfani di guerra e per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative del comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 7 in esenzione delle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo, il certificato del casellario giudiziario, purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia stata fatta al procuratore del Re per tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I cittadini albanesi per essere ammessi al concorso dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni entro i termini prescritti dal presente bando di concorso, i seguenti documenti:

1) domanda sulla prescritta carta da bollo, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) atto di nascita che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

3) diploma originale (o copia autentica) di licenza dei Regi istituti tecnici (sezione commerciale) o dei Regi licei classici e scientifici conseguito nelle Regie scuole del Regno d'Italia o d'Albania.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio;

4) certificato di cittadinanza che deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica che deve essere rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista e che deve essere legalizzato dalla Direzione generale della sanità e rispettivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

7) certificato generale penale che dovrà essere rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, tanto per i cittadini albanesi nati entro il confine del Regno che per quelli nati all'estero, e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

8) fotografia dell'aspirante che deve essere munita della firma autenticata dal notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e rispettivamente dal Ministero della giustizia edalla Regia Luogotenenza generale;

9) copia del foglio matricolare, di iscrizione nelle liste di leva e certificato dell'esito di leva o di servizio militare prestato.

Per quanto riguarda l'atto di assenso, all'arruolamento volontario del padre o di chi esercita la patria potestà sui minori di anni 21 esso viene redatto presso il municipio o Comune di residenza dell'aspirante e poi vidimato dal prefetto e successivamente legalizzato dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati secondo i vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda ed il titolo di studio, i documenti di cui ai numeri 3 e 9 nonchè copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio da cui dipendono.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami consisteranno di due prove scritte e di una prova orale, in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

2) Nozioni di diritto sindacale e corporativo.

Prove orali:

La prova orale, oltre che sulle materie che formeranno oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Nozioni di diritto civile e commerciale, di economia gnerale e corporativa, elementi di legislazione mineraria, di contabilità generale dello stato e di statistica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere e della metallurgia;

b) da un ispettore generale del Ministero delle corporazioni;

c) da un direttore capo divisione dello stesso Ministero;

d) da due professori di istituto tecnico superiore.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179; dalle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, e dal R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46 saranno assunti in qualità di coadiutore aggiunto in prova, nel ruolo di gruppo *B* del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina a coadiutore aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 802,35 lorde a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

(640) *Il Ministro*: RICCI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Esito del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in elettrotecnica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3830;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/38301 in data 24 gennaio 1942-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in elettrotecnica, in base alla quale decisione nessun candidato partecipante al concorso in parola è stato riconosciuto idoneo.

Roma, addì 27 gennaio 1942-XX

(642) *Il Ministro*: HOST VENTURI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a 30 posti di ingegnere in prova nel Real Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII con il quale è stato bandito il concorso per la nomina al grado iniziale del ruolo ingegneri del Reale Corpo del genio civile;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940-XIX e 22 aprile 1941-XIX, con i quali sono state apportate varianti al concorso stesso e fissato il numero dei posti in 30 di cui tre riservati agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 luglio 1941-XIX e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Atteso che, non è pervenuta, entro il termine fissato dal bando di concorso, alcuna domanda di ammissione ai tre posti del concorso stesso, riservati agli aiuti ed agli assistenti universitari; per cui ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 2241, i tre posti scoperti possono essere conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i 27 vincitori;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso a 30 posti di ingegnere in prova (grado 10° - gruppo *A*) del Reale Corpo del genio civile di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse:

1. Scotto Andrea	punti	17,690	su 20
2. Cottafava Massimiliano	»	17,540	»
3. Maione Aldo	»	17,516	»
4. Noccioli Ranieri	»	17,350	»
5. Rossetti Mario	»	17,158	»
6. Faggioni Loris	»	16,834	»
7. Iaforte Aldo	»	16,658	»
8. Gaione Iva	»	16,508	»
9. Meola Giuseppe	»	16,490	»
10. Cilento Corrado	»	16,450	»
11. Mattioni Elio	»	16,140	»
12. Larussa Francesco	»	16,066	»
13. Poli Attilio, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amm.ne dei LL. PP., coniugato, 3 figli	»	16,016	»
14. Lupetti Cesare, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amm.ne dei LL. PP., coniugato, 1 figlio, nato il 19 giugno 1903	»	16,016	»
15. Galatto Achille, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amm.ne dei LL. PP., coniugato, 1 figlio, nato l'11 febbraio 1905	»	16,016	»
16. Chiatante Elio	»	15,900	»
17. Ferrucci Gustavo	»	15,850	»
18. Reda Pasquale (ex combattente)	»	15,800	»
19. Calapso Riccardo	»	15,684	»
20. Pelosio Giulio	»	15,674	»
21. Di Pietro Aurelio	»	15,490	»
22. Cessari Alberto	»	15,474	»
23. Borgia Alfredo (ex combattente)	»	15,350	»
24. Trasarti Battistoni Umberto (ex combattente)	»	15,324	»
25. Fedolino Mario (ex combattente)	»	15,040	»
26. Prestianni Vincenzo	»	14,824	»
27. Potenza Gennaro, oltre un anno di servizio nell'Amm.ne dei LL. PP.	»	14,800	»
28. Pipino Giuseppe	»	14,800	»
29. Palombo Vincenzo	»	14,490	»

30. Marino Antonio . . . . . punti 14,166 su 20
31. Malagoli Gastone (ex combattente) . » 13,800 »
32. Giunta Giovanni . . . . » 13,608 »
33. Carteni Guido . . . . » 13,500 »
34. Carpentieri Giuseppe . . . . . . » 13,490 »
35. Di Martino Salvatore . . . . . . » 13,300 »

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso anzidetto:

1. Scotto Andrea . . . . punti 17,690
2. Cottafava Massimiliano . . . . » 17,540
3. Malone Aldo . . . . » 17,516
4. Noccioli Ranieri . . . . » 17,350
5. Rossetti Mario . . . . » 17,158
6. Faggioni Loris . . . . » 16,834
7. Iaforte Aldo . . . . » 16,658
8. Gaione Iva . . . . » 16,508
9. Meola Giuseppe . . . . » 16,490
10. Cilento Corrado . . . . » 16,450
11. Mattioni Elio . . . . » 16,140
12. La Russa Francesco . . . . » 16,066
13. Poli Attilio, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amm.ne LL. PP., coniugato, 3 figli . » 16,016
14. Lupetti Cesare, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amm.ne LL. PP., coniugato, 1 figlio, nato il 19 giugno 1903 . . . . » 16,016
15. Gaiatto Achille, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amm.ne LL. PP., coniugato, 1 figlio, nato l'11 febbraio 1905 . . . . » 16,016
16. Chiatante Elio . . . . » 15,900
17. Ferrucci Gustavo . . . . » 15,850
18. Reda Pasquale (ex combattente) . . . . » 15,800
19. Calapso Riccardo . . . . » 15,684
20. Pelosio Giulio . . . . » 15,674
21. Di Pietro Aurelio . . . . » 15,490
22. Cessari Alberto . . . . » 15,474
23. Borgia Alfredo (ex combattente) . . . » 15,350
24. Trasarti Battistoni Umberto (ex comb.) . » 15,324
25. Fedolino Mario (ex combattente) . . . » 15,040
26. Prestianni Vincenzo . . . . » 14,824
27. Potenza Gennaro, oltre un anno di servizio nell'Amm.ne dei LL. PP. . . . . » 14,800
28. Pipino Giuseppe . . . . » 14,800
29. Palombo Vincenzo . . . . » 14,490
30. Malagoli Gastone (ex combattente) . . . » 13,800

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente:

1. Marino Antonio.
2. Giunta Giovanni.
3. Carteni Guido.
4. Carpentieri Giuseppe.
5. Di Martino Salvatore.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(670)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1939;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice con sede in Cagliari nella seduta del 28 dicembre u. s.

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti a posti vacanti al 30 novembre 1939 di ostetriche condotte nella provincia di Nuoro:

1. Luzzardi Maria Teresa . . . . punti 53,25
2. Gemignani Elda . . . . » 51,96
3. Luminasi Gianna . . . . » 48,94
4. Spagna Zanj Adele . . . . » 47,25
5. Cavallini Olga . . . . » 36,14

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 6 febbraio 1942-XX

Il prefetto: ORRÙ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1939;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice con sede in Cagliari nella seduta dell'8 dicembre u. s. ed approvata con decreto di pari data e numero;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso suindicato le seguenti ostetriche con l'assegnazione a ciascuna di esse, del posto a fianco indicato:

1) Luzzardi Teresa Maria: Irgoli di Galtelli;
2) Gemignani Elda: Mamoiada;
3) Luminasi Gianna: Laconi;
4) Spagna Zanj Adele: Scano Montiferro;
5) Cavallini Olga: Suni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 6 febbraio 1942-XX

Il prefetto: ORRÙ

(671)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.